

Sostegni bis: proroga del bonus locazioni

di [Devis Nucibella](#)

Pubblicato il 11 Giugno 2021

Il decreto Sostegni Bis ha esteso ulteriormente la possibilità di avvalersi del bonus locazioni: è arrivata la proroga ai mesi da gennaio a maggio 2021 (e a luglio per le imprese turistico/ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator). Tutte le novità sul bonus...

Il D.L. 73/2021 (c.d. [Decreto Sostegni bis](#)) ha portato ulteriori modifiche al **bonus locazioni** introdotto dal Decreto Rilancio.

In particolare viene prorogata:

- dal 30.4.2021 al 31.7.2021 la spettanza del credito d'imposta in esame a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie viaggi, tour operator;
- da gennaio 2021 a maggio 2021 a favore dei seguenti soggetti:
 - esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo, con ricavi o compensi non superiori a € 15 milioni (in precedenza € 5 milioni) nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del Decreto (ricavi o compensi 2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
 - enti non commerciali, compresi gli Enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.



NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Bonus locazioni nel Modello Redditi 2021](#)

[Decreto Sostegni bis: le novità per il bonus locazione](#)

[Il bonus locazioni spetta anche per canoni pagati nel 2021](#)

Bonus locazioni

Come noto, il legislatore ha introdotto un credito d'imposta calcolato sui canoni di locazione degli immobili strumentali per destinazione e di affitto d'azienda, al fine di contenere gli effetti dell'emergenza Covid-19.

In particolare:

- **l'Art. 65, D.L. 18/2020** (["Cura Italia"](#)): ha introdotto un credito d'imposta:
 - per le sole imprese, in relazione ai canoni di locazione degli immobili categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), ad esclusione dell'attività di cui agli All. 1 e 2 del DPCM 11/03/2020 (non oggetto di sospensione);
 - il credito d'imposta è pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020.
- **Art. 28, DL 34/2020** (["Decreto Rilancio"](#)): ha ampliato la portata applicativa del bonus, prevedendo:
 - l'estensione:
 - a tutti i soggetti passivi (compresi professionisti ed ENC, sia per gli immobili utilizzati nell'attività istituzionale che in quella commerciale eventualmente esercitata), senza limitazione in relazione alla tipologia di attività svolta;
 - a qualsiasi immobile di categoria catastale non residenziale (cioè strumentale *"per natura"*);
 - ai canoni di locazione dei mesi di marzo (alternativo rispetto al bonus di cui al D.L. 18/2020), aprile e maggio 2020 (aprile/maggio/giugno per gli esercenti attività alberghiera/agrituristica *"stagionale"*);

- l'introduzione di un limite reddituale: i ricavi/compensi del periodo 2019 non devono eccedere € 5 mil., con la sola eccezione dei soggetti esercenti attività alberghiera.
- **Art. 77 DL 104/2020** ("[Decreto Agosto](#)") ha modificato la disciplina del bonus prevedendo:
 - l'estensione al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive stagionali);
 - l'estensione dell'irrilevanza dell'ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) a favore delle strutture termali;
 - la spettanza del credito d'imposta fino a dicembre 2020 per le imprese turistico ricettive con incremento nella misura del 50% del bonus in caso di affitto d'azienda.
- **L'Art. 8 DL 137/2020** (c.d. "[Decreto Ristori](#)"):
 - am

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento